



PIERO DELBOSCO
VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

031-2022

15 ottobre 2022

I cann. 495-502 e 511-514 del Codice di diritto canonico regolano la costituzione e il funzionamento del Consiglio presbiterale, con il Collegio dei consultori, e del Consiglio pastorale diocesano, prevedendo, per ciascun organismo, statuti propri, approvati dal Vescovo diocesano, a norma dei cann. 496 e 513§1.

In applicazione delle Costituzioni 1-8 e 47 del Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022 e visti gli artt. 78-81 dello Statuto della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano,

promulgo

lo Statuto del Consiglio presbiterale, costituito come unico per le Diocesi di Cuneo e di Fossano, approvandone contestualmente il Regolamento per l'elezione dei membri, e **lo Statuto del Consiglio pastorale diocesano**, costituito come unico per le Diocesi di Cuneo e di Fossano.

Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere.

Dato nel Vescovado nuovo in Cuneo,
li 15 ottobre 2022

+ *Piero Delbosco*

+ Piero Delbosco
Vescovo di Cuneo e di Fossano

Elio Dotto

don Elio Dotto
Cancelliere vescovile di Cuneo

Statuto del Consiglio presbiterale di Cuneo e di Fossano

art. 1 - natura

§1. Per la Diocesi di Cuneo e per la Diocesi di Fossano, ora unite nella persona del Vescovo, viene costituito un unico Consiglio presbiterale, formato da sacerdoti rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; a tale Consiglio spetta coadiuvare il Vescovo nel governo diocesano, secondo il diritto, nel modo stabilito dai cann. 495-501 del Codice di diritto canonico, affinché venga promosso al meglio il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

§2. Qualora la Sede apostolica stabilisse la piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, il Consiglio costituito ai sensi del presente Statuto diventerà il Consiglio presbiterale della nuova unica Diocesi, mantenendo la medesima composizione e gli stessi termini, salvo diverse disposizioni dell'autorità superiore.

art. 2 - compiti

§1. Il Consiglio presbiterale è convocato e presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale e dal Vicario episcopale per la pastorale che possono assumerne la presidenza per mandato speciale.

§2. Al Vescovo spetta determinare gli argomenti da trattare, sentiti i Vicari e il segretario del Consiglio stesso.

§3. Il Vescovo è tenuto a chiedere il parere del Consiglio presbiterale, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461§1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (can. 515§2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia* emanate dal Presidente della CEI il 3 giugno 1985); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536§1); la concessione dell'autorizzazione a celebrare regolarmente Liturgie festive della Parola in assenza di Celebrazione eucaristica (n. 24 del Direttorio della Santa Sede *Christi ecclesia* del 10 giugno 1988); la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215§2); la riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222§2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263); eventuali altri casi espressamente previsti dal diritto.

§4. Il Vescovo è tenuto ad avere il consenso del Consiglio presbiterale, a norma del can. 127, solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

§5. Il Consiglio presbiterale può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita diocesana, anche concernenti l'amministrazione dei beni temporali. Non sono invece pertinenti al Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

§6. Determinando gli argomenti da trattare il Vescovo terrà conto anche degli argomenti trattati dal Consiglio pastorale diocesano, al fine di coordinare al meglio il coinvolgimento e il contributo dei diversi organismi diocesani di partecipazione, fatte salve le competenze di ciascuno.

art. 3 – composizione

Oltre al Vicario generale e al Vicario episcopale per la pastorale, che vi partecipano in virtù della potestà connessa al loro ufficio, il Consiglio presbiterale è composto da 24 membri, in questo modo:

- i Vicari zionali;
- 12 sacerdoti eletti tra i sacerdoti incardinati in Diocesi o, se secolari incardinati altrove, che hanno legittimamente il domicilio in Diocesi, esercitando in suo favore un qualche ufficio: 5 in rappresentanza di chi non ha ancora compiuto i 50 anni di età, 5 in rappresentanza di chi è compreso tra i 50 e i 74 anni e 2 in rappresentanza di chi ha compiuto i 75 anni;
- altri sacerdoti liberamente nominati dal Vescovo, fino a raggiungere il numero di 24 membri, compreso almeno un sacerdote appartenente ad un istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dell'intero presbiterio.

art. 5 – costituzione

§1. Entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo oppure nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri del Consiglio presbiterale, il Vescovo indice le elezioni dei nuovi membri.

§2. Votano e possono essere votati tutti i sacerdoti incardinati e anche i sacerdoti domiciliati che esercitano un qualche ufficio diocesano; votano ma non possono essere votati quelli che sono già membri di diritto e gli incardinati che non hanno il domicilio in Diocesi.

§3. Le elezioni avvengono secondo il Regolamento approvato dal Vescovo nel quadro dei cann. 164-179, con facoltà di votare per lettera, diversamente da quanto disposto nel can. 167§1.

§4. Gli eletti vengono confermati dal Vescovo che nello stesso tempo liberamente nomina i membri di sua competenza: tutti rimangono in carica per un quinquennio.

§5. Durante il quinquennio, i membri che lo sono in virtù dell'ufficio possono cessare per morte o con la perdita dell'ufficio, e vengono sostituiti da chi vi subentra; i membri eletti e nominati possono cessare per morte o per rinuncia accettata dal Vescovo o per perdita del domicilio in Diocesi o per decadenza a seguito della mancata partecipazione a tre convocazioni consecutive o per rimozione o per privazione penale, e vengono sostituiti se eletti dal primo non eletto, con la conferma del Vescovo, se nominati da un nuovo membro liberamente nominato dal Vescovo: tali sostituti rimangono in carica fino al termine del quinquennio corrente.

§6. La sostituzione dei membri eletti e nominati avviene con la stessa modalità di cui all'art.5§5 anche nel caso in cui un membro eletto o nominato assuma un ufficio che comporta l'appartenenza di diritto al Consiglio presbiterale a norma degli artt. 3 e 4.

§7. Quando la sede diviene vacante, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori.

art. 6 – funzionamento

Il Vescovo convoca il Consiglio presbiterale almeno tre volte all'anno, avvalendosi di un segretario, da lui liberamente scelto tra i membri, che avrà il supporto operativo della Segreteria generale della Curia.

art. 7 – Collegio dei consultori

§1. A norma del can. 502, fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente 6 sacerdoti i quali costituiscono il Collegio dei consultori.

§2. Il Collegio dei consultori così costituito rimane in carica per un quinquennio, e comunque fino alla costituzione del nuovo Collegio, e i suoi membri non decadono anche se nel frattempo non dovessero più far parte del Consiglio presbiterale.

§3. Il Collegio dei consultori esercitano le competenze loro assegnate dal Codice di diritto canonico e dal diritto particolare, così come precisato nel Regolamento approvato dal Vescovo.

Regolamento per le elezioni dei membri dei consigli presbiterali (art. 5§3)

1. L'indizione delle elezioni dei nuovi membri del Consiglio presbiterale di cui all'art. 5§1 viene fatta dal Vescovo con una lettera inviata su supporto cartaceo a tutti i sacerdoti aventi diritto di voto attivo, a norma dell'art. 5§2, insieme alla scheda elettorale predisposta dalla Segreteria generale della Curia.
2. La scheda elettorale riporta i nominativi di tutti i sacerdoti di cui all'art. 5§2, suddivisi per le fasce di età di cui all'art. 3, specificando quelli che non possono essere votati perché già membri di diritto, con l'indicazione del numero massimo delle preferenze attribuibili e delle modalità di recapito della scheda votata.
3. Il numero massimo delle preferenze attribuibili corrisponde al numero dei sacerdoti che entrano nel consiglio presbiterale per elezione, a norma dell'art. 3.
4. La scheda elettorale votata, opportunamente piegata, deve essere depositata nell'apposita urna della Segreteria generale della Curia personalmente oppure tramite il rispettivo Vicario zonale, che favorirà in particolare la partecipazione al voto di quei sacerdoti che per malattia o per età necessitano di aiuto, in ogni caso proteggendo la segretezza del voto espresso.
5. Per i sacerdoti incardinati che esercitano legittimamente un ufficio al di fuori del territorio delle Diocesi il recapito della lettera di indizione delle elezioni come pure della scheda elettorale votata può avvenire via posta elettronica tramite il Cancelliere vescovile, che avrà cura di proteggere la segretezza del voto espresso.
6. Raccolte le schede, nei termini indicati dalla lettera di indizione delle elezioni, lo scrutinio viene fatto da due scrutatori sacerdoti, scelti dal Vescovo, insieme al Cancelliere vescovile che verifica la correttezza delle operazioni di spoglio e funge da attuario, redigendo il verbale con l'elenco dei sacerdoti votati, eletti e non eletti, ciascuno con l'indicazione dei voti ricevuti.
7. Se per l'elezione dell'ultimo membro eleggibile si verifica una parità di voti, è eletto il sacerdote più anziano di età.
8. L'avvenuta elezione viene notificata, anche per le vie brevi, dal Cancelliere vescovile agli interessati, che entro otto giorni utili dalla recezione della notifica possono comunicare al Vescovo di non accettare, altrimenti si procede di ufficio per la conferma.
9. Confermati gli eletti, il Cancelliere vescovile avrà cura di distruggere tutte le schede elettorali votate, custodendo soltanto il verbale con l'elenco dei sacerdoti votati, eletti e non eletti, a cui si attingerà quando necessario per le sostituzioni.

Statuto del Consiglio pastorale diocesano di Cuneo e di Fossano

art. 1 - natura

§1. Per la Diocesi di Cuneo e per la Diocesi di Fossano, ora unite nella persona del Vescovo, viene costituito un unico Consiglio pastorale diocesano, formato da fedeli sia chierici, sacerdoti o diaconi, sia membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica, sia soprattutto laici; ad esso spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali delle Diocesi, a norma del diritto, nel modo stabilito dai cann. 511-514 del Codice di diritto canonico.

§2. Qualora la Sede apostolica stabilisse la piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, il Consiglio costituito ai sensi del presente Statuto diventerà il Consiglio pastorale diocesano della nuova unica Diocesi, mantenendo la medesima composizione e gli stessi termini, salvo diverse disposizioni dell'autorità superiore.

art. 2 - compiti

§1. Il Consiglio pastorale diocesano è convocato e presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale e dal Vicario episcopale per la pastorale che possono assumerne la presidenza per mandato speciale.

§2. Al Vescovo spetta determinare gli argomenti da trattare, sentiti i Vicari e il segretario, con i due moderatori, del Consiglio stesso.

§3. Il Consiglio pastorale diocesano gode solamente di voto consultivo e può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita delle Diocesi, anche concernenti l'amministrazione dei loro beni temporali. Non sono invece pertinenti al Consiglio pastorale diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

§4. Determinando gli argomenti da trattare il Vescovo terrà conto anche degli argomenti trattati dai Consigli presbiterali, al fine di coordinare al meglio il coinvolgimento e il contributo dei diversi organismi diocesani di partecipazione, fatte salve le competenze di ciascuno.

art. 3 - composizione

Oltre ai Vicari generali, che vi partecipano in virtù della potestà connessa al loro ufficio, il Consiglio pastorale diocesano è composto in questo modo, fino ad un massimo di 55 membri:

- 1 sacerdote per ogni zona pastorale eletto, al proprio interno, dall'assemblea dei sacerdoti che prestano un qualche servizio pastorale nella zona stessa, sotto la presidenza del Vicario zonale;
- 1 diacono eletto, al proprio interno, dall'assemblea dei diaconi che prestano un qualche servizio pastorale nelle Diocesi, sotto la presidenza del Referente diocesano dei diaconi permanenti;
- 3 consacrati, donne o uomini, membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica e dell'*Ordo Virginum*, presentati dai responsabili degli organismi diocesani di coordinamento dei consacrati;
- 2 laici per ogni zona pastorale, 3 quando gli abitanti della zona sono più di 20.000 [Cuneo Città, Cuneo Oltrestura, Valli Gesso e Vermenagna, Fossano Città], presentati dal Vicario zonale, sentiti i parroci della zona stessa, preferibilmente scelti tra quelli che sono stati membri del Sinodo diocesano;
- per la Curia diocesana 10 membri, di cui almeno 7 non sacerdoti: 5 rappresentanti per il settore Evangelizzazione e sacramenti, 3 rappresentanti per il settore Carità e impegno sociale e 2 rappresentanti per il settore Cultura, presentati dal Vicario episcopale per la pastorale, sentiti i responsabili degli uffici, favorendo la massima rappresentanza dei vari ambiti anche in considerazione degli altri membri eletti o presentati;
- altri fedeli liberamente nominati dal Vescovo, nel limite massimo dei 55 membri complessivi, in modo da garantire pure una adeguata rappresentanza delle aggregazioni laicali presenti sul territorio diocesano.

art. 4 – costituzione

§1. Entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo oppure nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri del Consiglio pastorale diocesano, il Vescovo indice le elezioni e chiede le presentazioni dei nuovi membri tramite il Vicario episcopale per la pastorale, con il supporto operativo della Segreteria pastorale della Curia.

§2. Le elezioni avvengono nel quadro dei cann. 164-179. Nell'elezione dei sacerdoti i Vicari zionali votano ma non possono essere votati, in modo da permettere il coinvolgimento negli organismi diocesani di partecipazione di un altro sacerdote, oltre al Vicario zonale stesso che è già membro di diritto del Consiglio presbiterale.

§3. Le presentazioni vengono fatte da chi ne ha il diritto nel quadro dei cann. 158-163.

§4. Gli eletti vengono confermati dal Vescovo che nello stesso tempo istituisce i presentati e liberamente nomina i membri di sua competenza: tutti rimangono in carica per un quinquennio.

§5. Durante il quinquennio, i membri che lo sono in virtù dell'ufficio possono cessare per morte o con la perdita dell'ufficio, e vengono sostituiti da chi vi subentra; i membri eletti, presentati e nominati possono cessare per morte o per rinuncia accettata dal Vescovo o per trasferimento ad un ufficio in diversa zona pastorale o in diverso settore della Curia diocesana o per decadenza a seguito della mancata partecipazione a tre convocazioni consecutive o per rimozione o per privazione penale, e vengono sostituiti se eletti da un nuovo membro eletto dalla competente assemblea, con la conferma del Vescovo, se presentati da un nuovo membro presentato da chi ne ha il diritto, con l'istituzione del Vescovo, se nominati da un nuovo membro liberamente nominato dal Vescovo: tali sostituiti rimangono in carica fino al termine del quinquennio corrente.

§6. La sostituzione dei membri eletti, presentati e nominati avviene con la stessa modalità di cui all'art.4§5 anche nel caso in cui un membro eletto o presentato o nominato assuma un ufficio che comporta l'appartenenza di diritto al Consiglio pastorale diocesano a norma dell'art.3.

§7. Quando la sede diviene vacante, il Consiglio pastorale cessa.

art. 5 – funzionamento

Il Vescovo convoca il Consiglio pastorale diocesano almeno due volte all'anno, avvalendosi del Vicario episcopale per la pastorale, con il supporto operativo della Segreteria pastorale della Curia, ed eventualmente costituendo commissioni temporanee o permanenti.